



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
18 OTT. 2019
PROT. N. 4868

FONDAZIONE "VILLAGGIO DEI RAGAZZI" - don Salvatore D'Angelo
MADDALONI (CE)
18 OTT 2019
Prot. N. 0171

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E STAGE

Tra

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli,
d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio
d'Alessandro,

e

FONDAZIONE "VILLAGGIO DEI RAGAZZI - don Salvatore D'Angelo

(denominazione dell'Ente)

con sede legale in MADDALONI (CE) d'ora in poi denominato
"soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente/Responsabile DE LUCA FELICIO,

il 06/05/1961 Oggetto Sociale - Codice Ateco _____

Premesso

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Università promuove il tirocinio quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati finalizzato all'acquisizione di nuove competenze e all'arricchimento del *curriculum vitae*. L'Università può attivare tirocini/stage curriculari in impresa a beneficio di studenti universitari e tirocini/stage extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento) finalizzati alla collocazione/ricollocazione di soggetti in età da lavoro, di disabili, di persone svantaggiate.

Che la Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 25 maggio 2017, ha adottato le "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini" di cui al CAPO VII Articoli da 25 a 29 bis del Regolamento 9/2010 e ss.mm.ii.

Che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 33 del 7 maggio 2018 (delibera n. 103 del 20/02/2018) le nuove disposizioni in materia di formazione professionale recanti modifiche al regolamento precedente e in accordo con le 'Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento' definite con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza permanente il 25 maggio 2017, ha adottato le nuove "Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini".

Che il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale e dell'art. 2 del D.M. 142/98, a promuovere tirocini in Campania per soggetti appartenenti alle categorie indicate nelle predette discipline normative. In relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio,

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

a. che è in regola

- Con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);



- Con l'applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
- Con gli obblighi della Legge 68/99.
- b. Che è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
- c. Che il tirocinante non verrà impiegato per
 - Sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - Sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - Sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
- d. Che non saranno ospitati tirocinanti
 - Che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi (solo nel caso di tirocinio extracurricolare);
 - Per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
 - Per svolgere, nel caso nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
 - Per far svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e/o laureati per le tipologie di tirocinio/stage contemplate dal regolamento regionale 9/2010 ss.mm.ii., dalla legge 196/97 e successivo decreto attuativo D.M. 142/98.

Art. 2


1. Il soggetto ospitante dichiara di collaborare con l'Università per l'attivazione di tirocini selezionando una o entrambe le seguenti tipologie previste dalla disciplina vigente:

- Tirocini/stage disciplinati dalla L. 196/97 e successivo decreto attuativo denominati tirocini/stage **formativi e di orientamento curricolari** da svolgersi durante **1) percorsi di studio universitari** (connessi a CFU o fuori dal piano di studi) e **2) corsi di perfezionamento o master**. Ai sensi dell'art. 18, co° 1, lettera d della L. 196/97, "le predette tipologie non costituiscono rapporto di lavoro, essendo a titolo gratuito". La finalità del tirocinio curricolare è quella di perfezionare il processo di apprendimento e di formazione consentendo momenti di alternanza tra studio e pratica esperienziale;
- Tirocini/stage disciplinati dal nuovo Regolamento Regionale della Campania denominati **extracurricolari**, per le categorie indicate nell'art. 24 bis, n. 4 del regolamento regionale.

2. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio/stage, l'attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutor responsabile delle attività didattico-organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutor del tirocinante individuato dal soggetto ospitante;

3. Per ciascun tirocinante/stagista, inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo contenente:

- a. facoltà di appartenenza;
- b. tipologia tirocinio;
- c. data stipula convenzione;
- d. dati identificativi del tirocinante/stagista;
- e. dati tirocinio/stage: sede tirocinio, durata, tempi di presenza in struttura;
- f. dati Soggetto Ospitante;
- g. tutor Soggetto ospitante;



- h. tutor Soggetto promotore;
- i. ambito del tirocinio/stage: settore di attivazione del tirocinio, obiettivi e competenze da acquisire, attività formative da svolgere;
- j. estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il tirocinante/stagista è tenuto a:
 - a. svolgere le attività descritte nel progetto formativo;
 - b. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d. rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
 - e. mantenere, anche dopo lo svolgimento dello stage, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi o prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;
 - f. partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - g. rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 27 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010: "Il tutor del soggetto ospitante, oltre allo stesso datore di lavoro, può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore".
2. Ogni tutor, nominato dal soggetto ospitante, può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti, nel rispetto dei limiti relativi al numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili stabiliti dall'art. 26 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il tutor deve svolgere le seguenti funzioni:
 - a. favorire l'inserimento del tirocinante, all'uopo coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b. promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
 - c. tenere ed aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al libretto di tirocinio (rilasciato da Unisob) e al diario delle attività formative, di cui è richiesta la vidimazione;
 - d. redigere il questionario di valutazione post stage, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante e attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
 - e. rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante/stagista gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso;
 - f. collaborare attivamente alla composizione del Dossier individuale e alla predisposizione dell'attestazione finale.
3. In caso di attivazione di tirocini/stage extracurricolare, secondo quanto previsto dall'art. 29 del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010, al termine del tirocinio, sulla base del piano formativo individuale e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante (solo in caso di raggiungimento di un minimo di ore pari al 70% delle totali previste). Inoltre, al termine del percorso, il tirocinante compila il questionario di gradimento relativo all'esperienza di tirocinio/stage svolta.

Art. 5

1. Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in



somministrazione in forza presso il soggetto ospitante. I limiti numerici di tirocinanti ospitabili da una struttura sono stabiliti nel nuovo art. 26, comma 1, del Regolamento regionale.

2. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 6

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di tirocinio disciplinato dall'art. 27 bis del provvedimento recante modifiche al Regolamento regionale n. 9/2010: "in capo al soggetto ospitante è posto l'obbligo di comunicare preventivamente e in via telematica per il tramite del nodo regionale delle comunicazioni obbligatorie l'avvio di ciascun nuovo tirocinio di formazione, modulo UNILAV, unitamente a copia della convenzione e del progetto formativo secondo le modalità operative di invio telematico definite in sede di Tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 10 del provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori e preclude al soggetto ospitante l'attivazione di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.

3. E' in capo al soggetto promotore la responsabilità delle verifiche e delle eventuali segnalazioni nei casi di mancato assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del soggetto ospitante.

4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

Art. 7

1. La realizzazione del tirocinio/stage curriculare non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.

2. La realizzazione del tirocinio extracurriculare comporta l'obbligo per il soggetto ospitante di corrispondere al tirocinante un'indennità di partecipazione in relazione all'attività da esso prestata come disciplinato dall'art. 26 ter del nuovo provvedimento recante modifiche al Reg. regionale 9/2010. L'importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfettaria, non è inferiore ad euro 500,00. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento. Durante gli eventuali periodi di sospensione del tirocinio di cui al comma 6 dell'art. 26-bis del presente regolamento, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del soggetto ospitante, la convenzione di tirocinio costituisce titolo in favore del tirocinante per la riscossione anche coattiva di ogni suo credito.

Art. 8

1. La disciplina contenuta nella presente convenzione si riferisce ai tirocini/stage svolti in una sede del soggetto ospitante sita nel territorio della Regione Campania.

2. In caso di tirocini/stage attivati al di fuori del territorio della Regione Campania, si applica la disciplina normativa della regione o del paese estero in cui è ubicata la sede di svolgimento del tirocinio, ivi compresa l'indennità di partecipazione.

Art. 9

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale.

Art. 10

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare alla L.R. N. 14/2009 e Regolamento regionale attuativo n. 9/2010 e ss.mm.ii (modifiche pubblicate sul Burc n. 33 del 7 maggio 2018), all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, nel rispetto del relativo decreto attuativo D.M. 142/1998 e delle "Linee guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza



permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e al regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico con delibera del 24.07.18

Art. 11

1. Per eventuali controversie, relative ad interpretazioni, applicazione o risoluzione della presente convenzione, le parti eleggono quale foro unico competente il foro di Napoli.
2. Unisob si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite per le finalità connesse all'accordo di collaborazione nel rispetto dei vincoli di riservatezza, ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 196/03 e regolamento UE 2016/679)

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevoli che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione e orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Napoli, 14/10/2014

Soggetto Promotore

Il Rettore

Prof. Lucio d'Alessandro
(timbro e firma)



Soggetto Ospitante

Il Legale Rappresentante dell'Ente
(timbro e firma)



Ufficio Job & Stage

Area Stage Studenti
80135 Napoli
Corso Vittorio Emanuele, 292
tel. 081 2522459
mail stage.studenti@unisob.na.it